



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 2021**

Interventi di sostegno finanziario a favore di operatori economici  
per contrastare l’emergenza da COVID-19

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – L’impatto della pandemia da COVID-19 ha imposto alle autorità governative e regionali di adottare provvedimenti e misure restrittive che hanno comportato – soprattutto per gli esercenti delle botteghe artigiane, delle micro, piccole e medie imprese operanti in contesto di commercio di vicinato, i titolari delle attività di ristorazione – un notevole detrimento del fatturato e, in alcuni casi, la chiusura degli esercizi stessi.

Se la tutela della sanità pubblica è stata, e continua ad essere, la priorità per il Governo e per le regioni, risulta essere improcrastinabile un intervento diretto e concreto a supporto di tutte quelle attività artigiane e commerciali che rischiano di scomparire e che subiscono la concorrenza dei grandi colossi dell’*e-commerce* presenti sul *web*.

Nel periodo pandemico (considerando i primi nove mesi del 2020) il comparto dell’*e-commerce* ha registrato a livello mondiale il +31,3 per cento di fatturato. Secondo i dati dell’Osservatorio *eCommerce* B2C del Politecnico di Milano, il commercio elettronico in Italia vale circa 31 miliardi.

Nel 2019, infine, circa la metà dell’utile *ante* imposte delle multinazionali di settore è tassato in Paesi a fiscalità agevolata: ciò ha permesso un risparmio fiscale cumulato, nel periodo 2015/2019, di oltre 46 miliardi di euro a livello planetario.

In Europa sono stati esperiti diversi tentativi di applicazione di *web tax* (*Digital Service Tax-DST*). È evidente, a questo proposito, come occorra integrare e uniformare i sistemi fiscali degli Stati europei, limitando gli incentivi e la concorrenza fiscale, in particolare in Irlanda, Lussemburgo e Olanda.

La DTS in Italia è applicata a tutte le società che operano in rete – con un fatturato globale non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali sul mercato italiano non inferiore a 5,5 milioni di euro – mediante un’aliquota pari al 3 per cento del fatturato sulle transazioni digitali: a queste condizioni, il Governo aveva stimato per il 2020 entrate pari a 708 milioni di euro a regime.

L’intervento dovrebbe contribuire a eliminare la disparità di trattamento fiscale tra le aziende tradizionali e quelle digitali, adeguando la disciplina e il conseguente sistema di prelievo alle caratteristiche intrinseche di queste nuove forme di impresa digitale.

Occorre, quindi, mettere in campo diverse azioni: da un lato, continuare a collaborare con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell’ambito dell’*Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting* e con gli Stati membri dell’Unione europea per raggiungere un accordo globale sulla tassazione dell’economia digitale. In tal modo si conseguirebbe l’obiettivo di creare un nuovo sistema che assicuri che le multinazionali del digitale siano sottoposte ad una quota minima di imposte per proteggere gli Stati dal fenomeno definito *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), ossia l’insieme delle strategie fiscali perseguite da alcune imprese per sottrarsi alle imposte del fisco.

Dall’altro lato, introdurre alcune modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che possano essere utili a ristorare le attività prima richiamate, cioè quelle che hanno maggiormente subito

l'impatto della pandemia. In questo senso, la tassazione della *digital economy* potrebbe essere un canale aggiuntivo attraverso cui reperire risorse in grado di finanziare le politiche di sostegno al reddito e alle imprese.

In questo contesto, infine, l'introduzione di un aumento della prevista tassazione – da ap-

plicare esclusivamente alle transazioni tassabili realizzati durante il periodo di emergenza – è utile per evitare la distorsione del mercato causata dall'introduzione delle misure restrittive, quali la chiusura degli esercizi o la riduzione del loro orario di apertura.

## RELAZIONE TECNICA

L'impianto per cui si propone la modifica è quello della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) istitutiva della c.d. *digital tax* al 3%. Tale imposta si applica ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano.

L'articolato della proposta emendativa è formato da 5 commi suddivisi nel modo seguente:

- al primo comma vengono individuati i soggetti cui è rivolto il sostegno che è garantito dall'incremento della tassazione. Viene, altresì, individuato il criterio di tale sostegno;

- al secondo comma si rubricano le misure previste al seguente comma;

- al terzo comma vengono elencate le modifiche al testo della L. 145/2018 e, in particolare:

a) la modifica alla lettera a) del comma 36, attraverso la quale si identifica meglio l'imponibile, allineandolo al disposto già presente nel successivo comma

b) la modifica al comma 41, attraverso la quale viene introdotto l'aumento dell'aliquota

c) l'introduzione di un nuovo passaggio al comma 41, utile per istituire un'aliquota straordinaria e applicabile solo nei periodi di emergenza.

- al quarto comma viene prevista, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'istituzione di un Fondo nel quale affluiscono i maggiori introiti di cui ai commi precedenti;

- al quinto comma si definisce, infine, la metodologia di trasferimento alle Regioni della somma che costituisce tale Fondo, delegandola ad un'intesa da assumere nella Conferenza Stato-Regioni.

Il Disegno di Legge, quindi, prevede un innalzamento dell'attuale aliquota della *digital tax*, che passerebbe dal 3 al 15% e l'istituzione di un'aliquota straordinaria, da applicare esclusivamente nel periodo emergenziale, pari al doppio dell'aliquota strutturale, vale a dire pari al 30%.

Prevede l'istituzione di un Fondo, da redistribuire alle Regioni, le quali sono obbligate ad utilizzarlo per ristorare esclusivamente le botteghe artigiane, le micro, piccole e medie imprese operanti in contesto di commercio di vicinato e i titolari delle attività di ristorazione, cioè le attività che sono maggiormente colpite dalle misure restrittive adottate per fronteggiare la diffusione del contagio. Tale Fondo è alimentato, oltre alle entrate strutturali, da ulteriori entrate che vengono generate dall'innalzamento dell'aliquota al 30%, che opera esclusivamente durante il periodo epidemico (lockdown)

Alla Conferenza Stato-Regioni è demandata l'intesa attraverso la quale distribuire le risorse così incamerate.

La stima del gettito atteso dalla norma in vigore è stata preventivata, nelle note tecniche del Governo, in € 708 milioni dal 2020 in poi.

Il presente Disegno di Legge, se approvato nella sua formulazione, potrebbe portare ad un maggiore introito, con l'aliquota al 15%, di circa € 2,5 miliardi.

L'applicazione, infine, del raddoppio di tale aliquota, a valere esclusivamente nel periodo pandemico, potrebbe portare ad ulteriori introiti nelle casse statali stimati in 1,2 miliardi per un periodo di 6 mesi.

Risulta evidente, al fine di una più dettagliata formulazione della nota economico-finanziaria, che il calcolo di tali introiti debba essere demandato all'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) ed alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di sostenere gli esercenti delle botteghe artigiane, delle micro, piccole e medie imprese operanti nel cosiddetto « commercio di vicinato » che, in conseguenza dei provvedimenti adottati dal Governo e dalle amministrazioni regionali, sono stati penalizzati dalle misure restrittive, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, ulteriore rispetto a quelli già previsti dal contesto emergenziale, pari all'80 per cento del fatturato maturato nel corso dell'anno tributario 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: « ricavi » sono inserite le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

*b)* al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »;

*c)* al comma 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « I ricavi derivanti da tutte le transazioni commerciali realizzati durante il periodo di emergenza a causa dell'eccezionale distorsione del corretto regime di concorrenza commerciale dovuta alle misure di contrasto disposte dal Governo a fronte dell'emergenza da COVID-19 sono sottoposti ad una aliquota straordinaria del 30 per cento ».

4. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 3 affluiscono in un apposito fondo

istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono trasferite alle regioni sulla base di un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.